

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5434

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(TERZI DI SANT'AGATA)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(SEVERINO DI BENEDETTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GRILLI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Presentato l'11 settembre 2012

ONOREVOLI DEPUTATI !

1. Introduzione.

L'Italia non possiede, al pari di molti altri Stati e a differenza degli Stati Uniti d'America, della Gran Bretagna, dell'Australia, del Canada, del Pakistan, di Singapore e del Sudafrica, una legislazione interna specifica sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni. Nel nostro sistema è vigente solo il decreto-legge n. 63 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2010, che non prevede regole sostanziali sull'immu-

nità, ma si limita a prescrivere la sospensione delle misure esecutive a loro carico (e a carico di organizzazioni internazionali) nelle more di procedimenti davanti a istanze giurisdizionali internazionali.

Conseguentemente, la norma sull'immunità dello Stato straniero e dei suoi beni rispetto alla giurisdizione dei tribunali italiani ha avuto finora natura consuetudinaria, trovando il proprio fondamento in un principio di diritto internazionale generale accolto nell'ordinamento italiano per il tramite dell'articolo 10, primo comma, della Costituzione, disposizione di adattamento automatico alle

norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La norma consuetudinaria sull'immunità rinviene la sua *ratio* logica-giuridica nei principi di indipendenza e di eguaglianza sovrana tra gli Stati, da cui deriva l'impossibilità di giudicare gli atti e i comportamenti di uno Stato straniero senza il consenso dello Stato stesso, secondo il noto brocardo latino *par in parem non habet iudicium*.

Tenuto conto però della necessità di bilanciare l'obbligo dello Stato del foro di non intralciare o impedire l'esercizio delle funzioni pubbliche dello Stato straniero, con l'obbligo dello Stato straniero di rispettare le leggi dello Stato del foro, la giurisprudenza interna di alcuni Stati, tra cui l'Italia, ha progressivamente ristretto l'ambito di operatività dell'immunità statale, *ab origine* concepita come un'immunità di tipo assoluto, ossia priva di eccezioni, e progressivamente intesa quale immunità ristretta o relativa. Tanto che oggi è pacifico che per il diritto internazionale consuetudinario l'immunità dalla giurisdizione civile vige soltanto per gli atti che lo Stato straniero compie *jure imperii*, esercitando cioè i suoi poteri sovrani, e non anche per gli atti compiuti *jure privatorum* o *jure gestionis*, ossia agendo come se fosse un privato.

Tuttavia, il principio di diritto internazionale generale sull'immunità dalla giurisdizione civile — presentando, come tutte le norme di natura consuetudinaria, i caratteri della generalità, della spontaneità e della flessibilità — ha comportato una delicata e talora ardua attività di interpretazione circa la sua applicazione alle singole fattispecie concrete.

In particolare, l'attività interpretativa della regola consuetudinaria sull'immunità dalla giurisdizione condotta dai giudici italiani ha posto delicati problemi in merito all'esatta individuazione dei casi per i quali opera in concreto il regime delle immunità, dato che la distinzione tradizionale tra atti *jure imperii* e atti *jure gestionis*, pur efficace in linea teorica e di principio, si è rivelata di non facile applicazione, rispecchiando le incertezze connesse alla distinzione tra diritto pubblico

e diritto privato. Si consideri inoltre che la definizione e l'inquadramento degli atti *jure imperii* e di quelli *jure gestionis* non sono necessariamente coincidenti allorché la regola dell'immunità deve trovare applicazione nel processo civile di cognizione o in quello di esecuzione.

Infine, la crescente interazione tra gli Stati ed il sempre maggiore coinvolgimento degli Stati e degli enti di diritto pubblico in attività commerciali e di tipo privatistico pone l'esigenza di individuare regole certe e condivise relative alle immunità dalla giurisdizione e dalle misure esecutive e cautelari degli Stati stranieri, al fine di rafforzare il principio della certezza del diritto, nonché di rinvenire, in particolare nei rapporti tra Stati e persone fisiche e giuridiche, un corretto bilanciamento tra il rispetto dell'eguaglianza sovrana degli Stati e il rispetto del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dalla nostra Carta costituzionale, oltre che dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950.

Sotto questo profilo, deve quindi essere valutata positivamente l'adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, aperta alla firma a New York il 17 gennaio 2005, tanto più considerando il fatto che l'Italia non è parte della Convenzione europea sull'immunità degli Stati, conclusa a Basilea il 16 maggio 1972 ed elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa. L'adesione alla Convenzione di New York contribuisce alla certezza dei rapporti giuridici, consentendo di disporre di criteri univoci volti a orientare la giurisprudenza, specie in relazione a fattispecie relativamente alle quali non si è ancora manifestato un indirizzo giurisprudenziale uniforme. Infatti, se sotto molteplici profili la Convenzione è largamente riprodottriva del diritto internazionale consuetudinario, su taluni delicati aspetti la Convenzione potrà costituire la base per una regolamentazione organica della materia in settori nei quali la giurisprudenza non ha ancora espresso soluzioni conso-

lidate (specie nel campo delle misure esecutive e cautelari nei confronti di beni appartenenti a Stati esteri).

2. Quadro generale della Convenzione di New York.

La Convenzione sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni è stata adottata per *consensus* il 2 dicembre 2004 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con risoluzione 53/83, e aperta alla firma il 17 gennaio 2005. Il trattato è stato adottato dopo venticinque anni di lavori svolti dapprima dalla Commissione di diritto internazionale (che nel 1977 ha iscritto l'argomento nella sua agenda), quindi da un Comitato *ad hoc* istituito dall'Assemblea generale nel 2000.

L'unico precedente convenzionale in materia di immunità è rappresentato dalla Convenzione europea sull'immunità degli Stati, conclusa a Basilea il 16 maggio 1972 nell'ambito del Consiglio d'Europa, in vigore dal 1976, ma ratificata da soli otto Stati (Austria, Belgio, Cipro, Germania, Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito e Svizzera).

La Convenzione di New York entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione (articolo 30).

Ad oggi, ventotto Stati hanno firmato la Convenzione (Austria, Belgio, Cina, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Islanda, India, Iran, Giappone, Libano, Madagascar, Messico, Marocco, Norvegia, Paraguay, Portogallo, Regno Unito, Romania, Senegal, Sierra Leone, Slovacchia, Svezia, Svizzera e Timor est) e soltanto tredici Stati l'hanno ratificata (Arabia Saudita, Austria, Francia, Giappone, Iran, Kazakistan, Libano, Norvegia, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Svezia).

Si evince da quanto esposto che l'entrata in vigore della Convenzione sul piano internazionale non è immediata. Occorre nondimeno ricordare che nelle more dell'entrata in vigore dell'accordo internazionale sussiste per lo Stato firmatario l'ob-

bligo di agire in buona fede, ossia di comportarsi in modo non contraddittorio e contrastante rispetto alla disciplina fissata nel testo convenzionale.

La Convenzione si compone di un preambolo e di trentatré articoli suddivisi in sei parti. La parte prima (articoli 1-4) fissa gli scopi generali della Convenzione e contiene disposizioni relative all'uso dei termini impiegati nel trattato ed all'ambito di applicazione dello stesso. La parte seconda (articoli 5-9) è dedicata ai principi generali in materia di immunità dalla giurisdizione e detta le modalità pratiche attraverso le quali operano i suddetti principi. La parte terza (articoli 10-17) disciplina le ipotesi in cui l'immunità non può essere invocata dallo Stato convenuto. La parte quarta (articoli 18-21) detta norme in materia di immunità dalle misure di esecuzione e dalle misure cautelari riguardanti beni di proprietà dello Stato straniero o crediti ad esso riferibili. La parte quinta (articoli 22-24) prevede disposizioni di natura procedurale. Infine, la parte sesta contiene clausole finali, tra le quali spicca per importanza quella relativa al sistema di soluzione delle controversie.

Alla Convenzione è annesso un allegato contenente un'intesa recante un'interpretazione concordata di alcune disposizioni della Convenzione stessa. L'allegato costituisce parte integrante della Convenzione (articolo 25).

Ambito di applicazione della Convenzione (articolo 1): la Convenzione si applica unicamente ai procedimenti civili e all'immunità giurisdizionale di uno Stato e dei suoi beni davanti ai tribunali di un altro Stato. La nozione di procedimento « civile » accolta nella Convenzione deve essere intesa in modo ampio, sia per quanto riguarda le varie fasi del procedimento, sia per quanto riguarda le diverse tipologie di procedimento civile. Anche la nozione di « Stato » è particolarmente estesa, in modo da ricomprendere non soltanto i diversi organi di Governo, gli Stati membri di Stati federali o le suddivisioni politiche che abbiano la capacità di porre in essere atti sovrani, ma anche gli enti, gli organismi e le altre entità cui sia

stato attribuito il potere di compiere atti nell'esercizio dell'autorità sovrana dello Stato e i rappresentanti dello Stato quando agiscano in tale qualità (articolo 2, paragrafo 1, lettera b)).

Settori esclusi dalla Convenzione (articolo 3): la Convenzione non pregiudica le immunità di cui beneficia uno Stato in virtù del diritto internazionale per quanto concerne l'esercizio delle funzioni diplomatiche, consolari e speciali e delle sue missioni presso conferenze o organizzazioni internazionali, le immunità personali dei Capi di Stato, le immunità degli aeromobili e degli oggetti spaziali, nonché (articolo 16, paragrafo 2) delle navi da guerra e delle navi pubbliche utilizzate esclusivamente per attività pubbliche non commerciali.

La Convenzione è inoltre priva di effetti in relazione ai procedimenti penali. Infatti, non soltanto il testo convenzionale limita espressamente l'ambito di applicazione dell'accordo ai procedimenti « civili », ma tale esclusione è ribadita anche nella risoluzione 53/38 con la quale l'Assemblea generale dell'ONU invita gli Stati a ratificare la Convenzione (punto 2 della risoluzione).

Rimane estranea alla disciplina della Convenzione anche la questione delle immunità giurisdizionali delle organizzazioni internazionali. Infine, la Convenzione non si applica ai procedimenti instaurati dinanzi a un tribunale interno prima dell'entrata in vigore del trattato internazionale (articolo 4).

Disposizioni diverse (parte quinta, articoli 22-24): la parte quinta della Convenzione contiene alcune disposizioni di ordine procedurale.

La notifica degli atti di citazione o di altri atti istitutivi di un procedimento deve essere effettuata in conformità ai trattati internazionali di cui siano parte gli Stati interessati o, in assenza di accordi in materia, attraverso le vie diplomatiche o con qualsiasi altro mezzo accettato dallo Stato interessato (articolo 22).

È prevista la possibilità di rendere sentenze in contumacia trascorso un periodo non inferiore a quattro mesi dalla

data in cui l'atto di citazione o un altro atto introduttivo del procedimento sia stato notificato allo Stato interessato (articolo 23).

Infine, lo Stato convenuto in giudizio beneficia anche nel corso del procedimento di particolari privilegi e immunità. In particolare, ogni omissione o rifiuto da parte di uno Stato di conformarsi a una decisione del tribunale di un altro Stato che gli ingiunga di compiere o di astenersi dal compiere un determinato atto o di presentare un documento o di fornire un'informazione ai fini di un procedimento non ha altre conseguenze che quelle che possono risultare, quanto al merito della causa, da tale comportamento. In particolare, allo Stato non potranno essere imposte multe o altre penalità a causa di una tale omissione o di un simile rifiuto. Uno Stato non è tenuto a fornire una fideiussione né a costituire un deposito, qualunque ne sia la denominazione, a garanzia del pagamento di spese e costi di un procedimento al quale esso è parte convenuta davanti a un tribunale di un altro Stato (articolo 24).

Clausole finali (parte sesta, articoli 25-33): la Convenzione fa salvi gli accordi internazionali preesistenti in materie oggetto della Convenzione (articolo 26). La disposizione è particolarmente rilevante per quegli Stati parte della Convenzione europea del 1972 che intendono ratificare la Convenzione di New York o l'hanno già ratificata, dato che, tra di essi, continuerà a trovare applicazione la Convenzione elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa. Non è però questo il caso dell'Italia.

In materia di soluzione delle controversie, gli Stati parte si sforzano di comporre le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione mediante negoziato (articolo 27, paragrafo 1). Decorsi infruttuosamente sei mesi, la Convenzione prevede la possibilità di ricorrere ad arbitrato su richiesta di uno qualsiasi degli Stati parte. Nel caso, poi, in cui gli Stati non si siano accordati sull'organizzazione dell'arbitrato e siano trascorsi sei mesi dalla richiesta di arbitrato, è previsto il ricorso alla Corte in-

ternazionale di giustizia (articolo 27, paragrafo 2). La disposizione convenzionale contiene nondimeno una clausola opzionale dato che ogni Stato parte può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla Convenzione, dichiarare di non essere vincolato dal paragrafo 2 della norma. È fatta in ogni caso salva la possibilità per gli Stati che hanno reso una simile dichiarazione, di ritirarla in qualsiasi momento a mezzo di notifica al Segretario generale dell'ONU, depositario del trattato internazionale (articolo 32).

Ogni Stato parte può denunciare la Convenzione mediante comunicazione scritta al Segretario generale dell'ONU. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario della Convenzione. Tuttavia, il trattato internazionale continuerà ad applicarsi a ogni questione relativa alle immunità giurisdizionali degli Stati o dei loro beni sollevata in un procedimento intentato contro uno Stato davanti al tribunale di un altro Stato prima della data di decorrenza degli effetti della denuncia nei confronti di uno qualsiasi degli Stati interessati (articolo 31).

3. *Principi generali in materia di immunità dalla giurisdizione (parte seconda, articoli 5-9):* a differenza della Convenzione europea del 1972, che muove dai casi nei quali uno Stato straniero non può invocare l'immunità (articoli 1-14), per giungere all'enunciazione dell'immunità quale regola residuale (articolo 15), la Convenzione di New York enuncia l'immunità quale regola generale (preambolo e articolo 5); per questo, uno Stato è tenuto a dare immediato effetto alle immunità, astenendosi dall'esercitare la giurisdizione in un procedimento pendente davanti ai propri tribunali contro un altro Stato e dovendo assicurare che i suoi tribunali accertino d'ufficio che l'immunità dell'altro Stato sia rispettata (articolo 6).

Stabilita la regola generale dell'immunità, la Convenzione enumera una serie di eccezioni nelle quali la giurisdizione civile può essere esercitata. Le eccezioni sono di due tipi: ve ne sono alcune di portata

generale, disciplinate nella parte seconda della Convenzione (articoli 7-9) e altre di portata specifica, perché relative a determinate categorie di procedimenti, disciplinate nella parte terza (articoli 10 e seguenti), di cui si parlerà nel proseguo della trattazione (punto 5).

L'aver posto alla base della Convenzione di New York il principio secondo cui l'immunità è la regola e l'esercizio della giurisdizione è l'eccezione ha l'effetto potenziale di estendere la sfera degli atti *jure imperii* (e quindi immuni), considerato che, fatti salvi i casi di esclusione espressamente previsti dalla Convenzione, in caso di dubbio troverà applicazione la regola generale dell'immunità dalla giurisdizione.

4. *Le eccezioni di portata generale alla regola dell'immunità dalla giurisdizione civile di cognizione (parte seconda, articoli 7-9):* le eccezioni di carattere generale equivalgono a casi di rinuncia espressa o tacita all'immunità. Così, lo Stato non potrà invocare a suo favore il regime delle immunità previste dal diritto internazionale nei casi in cui: abbia dato un esplicito consenso all'esercizio della giurisdizione, mediante accordo internazionale, contratto scritto, dichiarazione resa davanti al tribunale o comunicazione scritta in uno specifico procedimento (articolo 7); abbia promosso il procedimento o sia intervenuto nel merito del procedimento o abbia compiuto qualsiasi altro atto riguardo al merito della causa (articolo 8); abbia promosso domanda riconvenzionale fondata sul medesimo rapporto giuridico o sugli stessi fatti della domanda principale (articolo 9).

5. *Le eccezioni di portata specifica alla regola dell'immunità dalla giurisdizione civile di cognizione (parte terza, articoli 10-17):* la parte terza della Convenzione disciplina le ipotesi *ratione materiae* in cui l'immunità non può essere invocata dallo Stato convenuto. Il testo convenzionale non prevede espressamente la distinzione tra atti *iure imperii* e atti *iure gestionis*, ma

la presuppone, in quanto i procedimenti per i quali lo Stato può essere legittimamente convenuto in un giudizio civile corrispondono al compimento di atti statali tradizionalmente qualificati come attività di tipo privatistico dal diritto internazionale consuetudinario.

In particolare, la Convenzione individua tre categorie di procedimenti a seconda del loro oggetto:

a) la prima categoria di procedimenti per i quali non è possibile invocare l'immunità attiene alle transazioni commerciali tra Stati e persone fisiche e giuridiche straniere (articolo 10). La disposizione non si applica alle transazioni commerciali tra Stati.

L'espressione « transazione commerciale » è molto più ampia rispetto a quella di « contratti » impiegata nelle stesure precedenti della Convenzione e di « obbligo » contenuta nella Convenzione europea di Basilea. Più specificamente, l'espressione « transazione commerciale » designa taluni specifici negozi giuridici, quali: vendita di beni, prestazione di servizi, contratti di prestito o transazioni di natura finanziaria, ogni altro contratto o transazione di natura commerciale, industriale o concernente la fornitura di beni o servizi (articolo 2, paragrafo 1, lettera c)).

Al fine di determinare il carattere commerciale di un contratto o di una transazione occorre tenere conto anzitutto della natura del contratto o dell'operazione, potendosi prendere in considerazione anche il suo scopo qualora le Parti abbiano così convenuto o se, nella prassi dello Stato del foro, lo scopo è fondamentale per individuare il carattere non commerciale del contratto o della transazione (articolo 2, paragrafo 2). Sul punto, la Convenzione di New York riconosce la prevalenza nella prassi internazionale dell'adozione del criterio oggettivo nella determinazione del carattere commerciale di una transazione o di un contratto; prevalenza confermata dalla formulazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione che, pur non adottando il solo riferimento alla natura dell'operazione, individua il

riferimento alla natura dell'operazione come primario e il riferimento al suo scopo come sussidiario e, quindi, del tutto eventuale.

Ad ogni modo, la sottoposizione alla giurisdizione di un'impresa di Stato straniero non pregiudica l'immunità dalla giurisdizione di cui beneficia lo Stato che la ha costituita. Ciò nondimeno, l'intesa di cui all'allegato alla Convenzione fa salve le questioni attinenti il « superamento dello schermo della personalità giuridica » e quelle in cui un ente di Stato abbia deliberatamente occultato la propria situazione finanziaria o ridotto successivamente i propri beni al fine di evitare di soddisfare una pretesa.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 17, uno Stato straniero che abbia stipulato con un soggetto privato straniero una clausola arbitrale relativa a un'operazione commerciale, sarà sottoposto alla giurisdizione dello Stato del foro per le controversie concernenti la validità, l'interpretazione e l'applicazione di tale clausola arbitrale, la procedura d'arbitrato e la conferma o l'impugnazione del lodo arbitrale, salvo che il patto d'arbitrato non disponga diversamente. Tuttavia, la sottoposizione alla giurisdizione per tali controversie non impedisce allo Stato straniero di invocare l'immunità nella fase di esecuzione del lodo, salvo diversa volontà espressa chiaramente nella clausola arbitrale.

L'applicazione dell'articolo 10 della Convenzione nell'ordinamento italiano non dovrebbe comportare problemi particolari alla luce della prassi giurisprudenziale. Infatti, per giurisprudenza costante il carattere commerciale di una transazione o di un contratto è desunto in via esclusiva dalla natura oggettiva dell'attività degli Stati stranieri, conformemente all'esigenza di assicurare la minore restrizione possibile al diritto dei singoli alla tutela giurisdizionale (articolo 24 della Costituzione). Ne deriva che il giudice italiano ha finora teso a escludere l'immunità giurisdizionale tutte le volte in cui l'atto aveva natura privatistica (Cassazione, sezioni unite, n. 5937 del 1992). Anche recentemente, con riferimento al

noto caso dei *bonds* argentini, la Corte di cassazione ha applicato il criterio della natura dell'atto, concludendo che le emissioni e la collocazione sul mercato di obbligazioni da parte di uno Stato straniero rientrano nella categoria degli atti privatistici, per i quali è esclusa l'immunità, e che, invece, i provvedimenti di moratoria, che perseguono la funzione pubblica di tutela dei bisogni primari di sopravvivenza economica della popolazione, devono essere sottratti dal controllo giurisdizionale (Cassazione, sezioni unite, n. 11225 del 2005).

Una medesima posizione è stata espressa nel 2001 dall'Italia nel commento al progetto di articoli sulle immunità giurisdizionali elaborato dalla Commissione di diritto internazionale, allorché il cosiddetto « *nature test* » è stato considerato essere *the sole criterion for determining the commercial character of a contract or transaction*;

b) una seconda importante categoria di eccezioni alla regola generale dell'immunità comprende i procedimenti relativi a contratti di lavoro (articolo 11). Ai sensi della Convenzione, e sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato competente in materia in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguire, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato.

Questa eccezione alla regola dell'immunità è però limitata da diverse eccezioni. Infatti, l'immunità può essere invocata relativamente: a) ai rapporti che comportano lo svolgimento di funzioni particolari nell'esercizio dell'attività di Governo; b) ai rapporti di lavoro degli agenti diplomatici, consolari e assimilati; c) alle azioni aventi ad oggetto l'assunzione, il rinnovo del contratto di impiego o la riassunzione del lavoratore; d) ai rapporti di lavoro che, a giudizio del Capo dello Stato, del Capo del Governo o del Ministro degli esteri dello Stato che ha assunto il lavoratore, interferiscono o rischiano di interferire con gli

interessi della sicurezza dello Stato; e) ai rapporti di lavoro nei quali il lavoratore ha la cittadinanza dello Stato datore di lavoro, a meno che il lavoratore non abbia stabilito la sua residenza stabile nello Stato del foro; f) ai rapporti di lavoro per i quali lo Stato e il lavoratore hanno diversamente convenuto per iscritto.

La norma parrebbe porre delicati problemi in relazione agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza italiana in materia. La logica sottesa alla disposizione convenzionale è infatti esattamente opposta a quella seguita dalla nostra giurisprudenza in materia di controversie di lavoro. Per la Convenzione di New York il procedimento civile può essere promosso solo nei casi in cui tutti i criteri elencati nell'articolo 11 siano cumulativamente soddisfatti. A *contrario*, per orientamento costante della giurisprudenza italiana, espresso per la prima volta nel 1989 dalla Corte di cassazione (Cassazione, sezioni unite, n. 2329, del 15 maggio 1989), la giurisdizione può essere esercitata allorché sia soddisfatto alternativamente uno dei due seguenti criteri: a) le mansioni del lavoratore, a prescindere dalla natura della pretesa fatta valere, siano soltanto accessorie, periferiche o ausiliarie rispetto al perseguimento delle funzioni pubbliche dell'ente convenuto e dunque inidonee ad interferire sui poteri sovrani dello Stato straniero; oppure, b) la pretesa azionata, a prescindere dalle mansioni svolte dal lavoratore, riguardi esclusivamente aspetti patrimoniali del rapporto di lavoro (retribuzione, indennità di licenziamento, eccetera). I due criteri delineati devono invece sussistere cumulativamente ai fini del riconoscimento dell'immunità: deve quindi trattarsi di pretese non patrimoniali che ineriscano a rapporti implicanti una partecipazione del lavoratore nelle attività sovrane dello Stato.

Prima facie, a confronto con il consolidato orientamento della giurisprudenza italiana, la Convenzione delle Nazioni Unite può considerarsi uno strumento molto meno protettivo dei diritti del lavoratore. Tuttavia occorre rilevare che, nonostante le affermazioni di principio

della Suprema Corte, nella prassi giurisprudenziale un rilievo del tutto preminente viene accordato al criterio delle mansioni esercitate dal lavoratore. In sostanza, sono molto rari i casi in cui il giudice italiano ha riconosciuto sussistente la giurisdizione rispetto a domande di carattere non patrimoniale (quali la reintegrazione nel posto di lavoro o l'inquadramento superiore), facendo leva sulle mansioni meramente ausiliarie espletate dal lavoratore;

c) la terza categoria di procedimenti per i quali non è possibile invocare l'immunità concerne i procedimenti relativi al risarcimento dei danni derivanti da morte o lesioni personali e dei danni ai beni (articolo 12). Ai sensi della Convenzione, e sempre che gli Stati interessati non abbiano convenuto diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un'azione di risarcimento del danno in caso di morte o di lesione alla persona o in caso di danno o perdita di beni materiali, dovuti a un atto o un'omissione presumibilmente attribuibile allo Stato.

Il disconoscimento dell'immunità dalla giurisdizione è subordinato alle seguenti condizioni cumulative che ne riducono significativamente il campo di applicazione: l'azione od omissione causa del danno deve avere luogo, in tutto o in parte, nello Stato del foro; l'autore dell'azione od omissione deve essere stato presente nello Stato del foro al momento della commissione dell'azione od omissione; il risarcimento dei danni è limitato ai danni materiali, con esclusione quindi dei danni morali.

In linea generale, come emerge dai lavori preparatori della Commissione di diritto internazionale, la disposizione è stata pensata con riferimento alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da incidenti stradali, anche se ha un campo di applicazione potenzialmente molto esteso, dato che essa non distingue tra atti dello Stato compiuti nell'esercizio del potere sovrano e atti di natura privatistica;

d) la Convenzione contempla ulteriori eccezioni alle immunità, prevedendo che lo Stato straniero non possa invocarla nei procedimenti relativi: a propri beni immobili situati sul territorio dello Stato del foro (come successioni, donazioni, amministrazione di beni, *trust*, fallimento) (articolo 13); alla determinazione di un diritto di proprietà intellettuale o industriale (articolo 14); alla sua partecipazione in società o enti collettivi (articolo 15); alle attività commerciali delle sue navi (articolo 16).

6. *Le immunità dalle misure di esecuzione e dalle misure cautelari (parte quarta, articoli 18-21):* distinta dalla questione dell'immunità dalla giurisdizione nei procedimenti di cognizione è quella delle immunità dalle misure di coercizione, disciplinata dalla parte quarta della Convenzione. Le immunità dalla giurisdizione e le immunità dalle misure coercitive, per quanto fortemente connesse, non hanno un'estensione coincidente, dovendosi riconoscere alle immunità dalle misure coercitive una sfera di applicazione più ampia di quella prevista per le immunità dalla giurisdizione. L'indirizzo seguito dalla Convenzione di New York è in linea con le soluzioni cui perviene la giurisprudenza italiana (Corte costituzionale, n. 329 del 1992 e Cassazione, sezioni unite, n. 5888 del 1997), secondo cui non è lo Stato straniero a essere soggettivamente immune dalla giurisdizione esecutiva, ma sono i suoi beni a non poter essere oggetto di esecuzione se destinati all'adempimento delle sue funzioni pubbliche.

In particolare, la Convenzione delle Nazioni Unite distingue l'ipotesi delle misure di coercizione adottate prima della sentenza (articolo 18) dall'ipotesi delle misure di coercizione adottate posteriormente alla sentenza (articolo 19).

Nel primo caso, la Convenzione dispone che nessuna misura di coercizione (pignoramento, sequestro contro i beni di uno Stato) può essere adottata prima della sentenza in relazione a un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato, salvo che lo Stato abbia esplicitamente

consentito l'applicazione di tali misure nei termini indicati da un accordo internazionale, un patto d'arbitrato o un contratto scritto o una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta fatta dopo l'insorgere di una controversia tra le Parti o se lo Stato ha riservato o destinato beni all'adempimento della richiesta oggetto del procedimento (articolo 18).

Relativamente alle immunità dello Stato dalle misure di coercizione posteriori alla sentenza, la Convenzione dispone che nessuna misura di coercizione (pignoramento, sequestro, esecuzione contro i beni di uno Stato) può essere adottata in relazione a un procedimento davanti ad un tribunale di un altro Stato, salvo che: lo Stato vi abbia espressamente consentito; lo Stato abbia riservato o destinato dei beni per la soddisfazione della domanda oggetto del procedimento; lo Stato abbia stabilito che i beni sono specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati a scopi diversi da quelli di servizio pubblico non commerciali e sono situati nel territorio dello Stato del foro, a condizione che le misure coercitive posteriori alla sentenza riguardino soltanto beni che hanno un legame con l'ente contro il quale è stato promosso il procedimento (articolo 19).

La Convenzione specifica altresì che nei casi in cui il consenso all'adozione di misure coercitive è richiesto in virtù degli articoli 18 e 19 il consenso all'esercizio della giurisdizione non implica che vi sia consenso all'adozione di misure coercitive (articolo 20).

Sul punto, la disciplina convenzionale risulta sostanzialmente conforme agli indirizzi espressi dalla giurisprudenza italiana (ad esempio, Cassazione, sezioni unite, n. 3468 del 1992), anche se la Convenzione di New York riconosce il principio dell'immunità ristretta soltanto in relazione alla giurisdizione esecutiva e non anche rispetto alla giurisdizione cautelare, la quale risulta possibile — come si evince dalla lettura dell'articolo 18 della Convenzione — soltanto con il consenso dello Stato convenuto. Ne consegue che l'entrata in vigore della Convenzione per il

nostro ordinamento porterà ad una significativa estensione dell'immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione cautelare.

In merito ai criteri impiegati per distinguere beni immuni e beni non immuni, la Convenzione di New York — in linea con il diritto internazionale consuetudinario — accoglie il concetto di destinazione del bene, considerando immuni i beni destinati all'esercizio di funzioni sovrane o al conseguimento di fini pubblicistici e non anche i beni destinati ad attività commerciali e in generale privatistiche. Secondo la Convenzione deve essere anzitutto accertato che i beni siano specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato per usi diversi da quelli pubblici non commerciali. Inoltre i beni devono essere situati nel territorio dello Stato del foro e devono presentare una « connessione » (nel senso più ampio del termine, secondo l'intesa di cui all'allegato alla Convenzione) con l'ente nei confronti del quale il procedimento è stato intentato.

Infine, l'articolo 21 della Convenzione apporta chiarimenti in ordine alle categorie di beni che devono essere considerati immuni dalla giurisdizione esecutiva. Segnatamente, non sono considerati beni utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali: i beni, compresi i conti bancari, utilizzati o destinati a essere utilizzati nell'esercizio delle funzioni della missione diplomatica dello Stato o dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali; i beni a carattere militare o i beni utilizzati o destinati a essere utilizzati nell'esercizio di funzioni militari; i beni della banca centrale o di un'altra autorità monetaria dello Stato; i beni facenti parte del patrimonio culturale dello Stato o dei suoi archivi che non sono messi o destinati a esser messi in vendita; i beni facenti parte di un'esposizione di oggetti d'interesse scientifico, culturale o

storico che non sono messi o destinati a essere messi in vendita (articolo 21).

Anche sotto questo profilo, la disciplina convenzionale non appare difforme dalla prassi giurisprudenziale italiana che impiega il *discrimen* della destinazione del bene, escludendo che si possa fare riferimento al concetto di appartenenza del bene allo Stato o ai suoi enti pubblici (Cassazione, sezioni unite, n. 2502 del 1989), ma la medesima giurisprudenza ha proposto soluzioni interpretative complesse. Anche in relazione alle immunità dello Stato dalle misure di coercizione, perciò, la ratifica della Convenzione di New York contribuirà dunque alla certezza del diritto.

La disposizione dell'articolo 3 del disegno di legge in oggetto serve a conformare l'ordinamento interno alle decisioni della Corte internazionale di giustizia, ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto delle Nazioni Unite. In particolare, la disposizione delinea le modalità di attuazione delle sentenze con le quali la Corte internazionale di giustizia ha escluso la sussistenza della giurisdizione civile relativamente a specifiche condotte adottate da uno degli Stati coinvolti nella controversia, posta la loro qualificazione in termini di atti « *iure imperii* ». Si tratta di un intervento legislativo necessitato alla luce dell'interpretazione che la stessa Corte internazionale dà dell'articolo 59 del proprio statuto, tale cioè da comprendere, nelle condotte esecutive del *decisum* internazionale che lo Stato soccombente è tenuto ad adottare, anche quelle volte a

privare di effetti i provvedimenti giurisdizionali nazionali, anche se divenuti irrevocabili, pronunciati rispetto a condotte coperte dall'immunità statale dalla giurisdizione civile (in questo senso confronta il paragrafo 137 della sentenza resa dalla Corte internazionale di giustizia il 3 febbraio 2012 a definizione della controversia apertasi tra Italia e Germania sulle riparazioni dovute a cittadini italiani per i crimini di guerra commessi dalle Forze armate del Terzo Reich in Italia).

La carenza in astratto del potere giurisdizionale nazionale, relativamente alle condotte in parola, giustifica sistematicamente il superamento del principio interno del giudicato. La decisione resa dal giudice nazionale è, difatti, non qualificabile quale provvedimento giurisdizionale perché adottata in carenza di potere. L'istituto processuale interno cui si è in concreto fatto ricorso per determinare la perdita di efficacia dei provvedimenti giurisdizionali definitivi in questione è quello della revocazione per carenza di potere giurisdizionale. Quanto ai procedimenti in corso si è, invece, prevista la rilevabilità d'ufficio e in ogni momento del difetto di giurisdizione (anche in presenza di sentenza non definitiva che ne abbia riconosciuto la sussistenza).

Dal presente provvedimento, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004 » non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente intervento si rende necessario per autorizzare la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale in esame. Frutto di più di due decenni di lavori, la Convenzione di New York tende a codificare una prassi internazionale ormai non più recente; ad essa deve riconoscersi il merito di contribuire alla certezza del diritto in una materia, quella della immunità degli Stati dalla giurisdizione, in cui i tribunali interni dei diversi Paesi hanno spesso assunto posizioni diversificate.

L'Italia non possiede una legislazione interna specifica sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni. Nel nostro sistema è vigente solamente il decreto-legge n. 63 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2010, il quale non prevede regole sostanziali sull'immunità, ma si limita a prescrivere la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati od organizzazioni internazionali allorché sia pendente un giudizio dinanzi a un organo giudiziario internazionale, diretto all'accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana.

Conseguentemente, la norma sull'immunità dello Stato straniero e dei suoi beni rispetto alla giurisdizione dei tribunali italiani ha avuto finora natura consuetudinaria, trovando il proprio fondamento in un principio di diritto internazionale generale accolto nell'ordinamento italiano per il tramite dell'articolo 10, primo comma, della Costituzione, disposizione di adattamento automatico alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.

L'adesione alla Convenzione di New York contribuirebbe, pertanto, alla certezza dei rapporti giuridici, consentendo di disporre di criteri univoci volti a orientare la giurisprudenza. Infatti, se sotto molteplici profili la Convenzione è largamente riprodottriva del diritto internazionale consuetudinario, su taluni delicati aspetti la Convenzione potrà costituire la base per una regolamentazione organica della materia in settori nei quali la giurisprudenza non ha ancora espresso soluzioni consolidate (specie nel campo delle misure esecutive e cautelari nei confronti di beni appartenenti a Stati esteri).

La disposizione dell'articolo 3 del disegno di legge in oggetto serve a conformare l'ordinamento interno alle decisioni della Corte internazionale di giustizia, ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, dello statuto delle Nazioni Unite. In particolare, la disposizione normativa delinea le modalità di attuazione delle sentenze con le quali la Corte internazionale di giustizia ha escluso la sussistenza della giurisdizione civile relativamente a specifiche condotte adottate da uno degli Stati

coinvolti nella controversia, posta la loro qualificazione in termini di atti « *iure imperii* ».

Si tratta di un intervento legislativo necessitato alla luce dell'interpretazione che la stessa Corte internazionale dà dell'articolo 59 del proprio statuto, tale cioè da comprendere, nelle condotte esecutive del *decisum* internazionale che lo Stato soccombente è tenuto ad adottare, anche quelle volte a privare di effetti i provvedimenti giurisdizionali nazionali, anche se divenuti irrevocabili, pronunciati rispetto a condotte coperte dall'immunità statale dalla giurisdizione civile (in questo senso confronta il paragrafo 137 della sentenza resa dalla Corte internazionale di giustizia il 3 febbraio 2012 a definizione della controversia apertasi tra Italia e Germania sulle riparazioni dovute a cittadini italiani per i crimini di guerra commessi dalle Forze armate del Terzo Reich in Italia).

La carenza in astratto del potere giurisdizionale nazionale, relativamente alle condotte in parola, giustifica sistematicamente il superamento del principio interno del giudicato. La decisione resa dal giudice nazionale è, difatti, non qualificabile quale provvedimento giurisdizionale perché adottata in carenza di potere. L'istituto processuale interno cui si è in concreto fatto ricorso per determinare la perdita di efficacia dei provvedimenti giurisdizionali definitivi in questione è quello della revocazione per carenza di potere giurisdizionale. Quanto ai procedimenti in corso si è, invece, prevista la rilevabilità d'ufficio e in ogni momento del difetto di giurisdizione (anche in presenza di sentenza non definitiva che ne abbia riconosciuto la sussistenza).

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un accordo che per lo più codifica norme di diritto internazionale già ampiamente applicate dalla giurisprudenza interna, tramite l'articolo 10, primo comma, della Costituzione, a mente del quale « L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute ».

L'indirizzo seguito dalla Convenzione di New York è in linea, infatti, con le soluzioni cui già perviene la giurisprudenza italiana (Corte costituzionale, n. 329 del 1992 e Cassazione, sezione unite, n. 5888 del 1997), secondo cui non è lo Stato straniero a essere soggettivamente immune dalla giurisdizione esecutiva, ma sono i suoi beni a non poter essere oggetto di esecuzione se destinati all'adempimento delle sue funzioni pubbliche.

Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde, poi, a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

Con riferimento alla disposizione dell'articolo 3 del presente disegno di legge, si rappresenta che il nostro sistema normativo vede la possibile coesistenza di più giurisdizioni, nazionale e sovranazionali, sulla medesima *res iudicanda*; ciò pone aspetti problematici di non sempre agevole soluzione.

Tra questi uno dei profili più rilevanti è quello della possibilità di superamento del giudicato interno. In proposito, in riferimento all'ordinamento previsto dalla CEDU, sussiste il problema del rapporto tra il dovere dello Stato di conformarsi agli obblighi internazionali — al *decisum* della Corte di Strasburgo — e l'esigenza di rispetto del principio della intangibilità del giudicato.

I rimedi della restituzione in termini di cui all'articolo 175 del codice di procedura penale e del ricorso straordinario previsto dall'articolo 625-*bis* del medesimo codice sono stati utilizzati dalla giurisprudenza nazionale proprio per le finalità suddette. Si segnala, inoltre, nella stessa direzione, il recente intervento della Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 113 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 630 del codice di procedura penale « nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo ».

Quanto, poi, al versante « unionista », si rappresenta che la pronuncia del 6 ottobre 2009, C-40/08 della Corte di giustizia delle Comunità europee, che rivede il principio dell'intangibilità del giudicato, giunge a distanza di poco più di cinque anni dalla sentenza Kühne & Heitz, resa dalla stessa Corte il 13 gennaio 2004 (C-453/00) che, per la prima volta in modo articolato, ebbe a ipotizzare la possibilità di porre in discussione il principio dell'autorità di cosa giudicata in caso di acclarato contrasto della sentenza nazionale con il diritto comunitario, come successivamente accertato da un'altra decisione resa dal giudice comunitario. Tra le due sentenze appena citate altre decisioni della stessa Corte di giustizia hanno a vario titolo « toccato » l'argomento (sentenze Kapferer del 16 marzo 2006, C-234/04, Lucchini spa del 18 luglio 2007, C-119/05, Kempster del 12 febbraio 2008, C-2/06, Vereniging Nationaal Overlegorgan Sociale Werkvoorziening del 13 marzo 2008, C-383/06, fallimento Olimpclub spa del 3 settembre 2009, C-2/08).

Con riferimento, invece, alla possibile cedevolezza del giudicato nazionale, di fronte al primato del diritto sovranazionale, anche al di là dell'ambito dell'Unione europea, in attesa di espresse pronunce della giurisprudenza sul punto che impongano, come quelle della Corte di giustizia, una sempre più incisiva disapplicazione dell'articolo 2909 del codice civile, non è stato ancora risolto il problema dello strumento procedurale utilizzabile per comporre l'eventuale contrasto tra il giudicato interno e una sopravvenuta pronuncia di una Corte sovranazionale (ad esempio della Corte internazionale di giustizia). Allo stato dell'attuale legislazione, infatti, non si può ipotizzare, a questi fini, di far ricorso allo strumento processuale della revocazione (articolo 395, numero 5, del codice di procedura civile) che, com'è noto, è azionabile solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'atto normativo non incide su leggi e regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione», poiché si riferisce a una materia che necessita di autorizzazione alla ratifica.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

In Parlamento, attualmente non sono *in itinere* provvedimenti che vertono su analoga materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali che regolamentano l'immunità dalla giurisdizione degli Stati e dei loro beni.

Tra i principi enunciati dalla Corte costituzionale in materia viene in rilievo, in particolare, quello secondo cui « l'immunità dall'esecuzione conserva (...) un ambito normativo più ampio di quello in cui opera l'immunità dalla giurisdizione: per negarla non basta un titolo esecutivo efficace nel territorio dello Stato del foro, oppure, se è chiesta una misura cautelare, la soggezione del rapporto controverso alla cognizione delle corti di questo o di altro Stato, ma occorre altresì che i beni investiti dalla domanda di sequestro o dal procedimento esecutivo non siano destinati all'adempimento di funzioni pubbliche (*"iure imperii"*) dello Stato estero » (Corte costituzionale, sentenza n. 329 del 1992).

Si rammenta, infine, il recente intervento della Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 113 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 630 del codice di procedura penale « nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo ».

PARTE II: CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento non incide sulle norme dell'ordinamento dell'Unione europea. Si rammenta che l'unico precedente convenzionale in materia di immunità è rappresentato dalla Convenzione europea sull'immunità degli Stati, conclusa a Basilea il 16 maggio 1972 nell'ambito del Consiglio d'Europa, in vigore dal 1976, ma ratificata da soli otto Stati (Austria, Belgio, Cipro, Germania, Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito e Svizzera). Quest'ultima, a differenza della Convenzione delle Nazioni Unite, muove dai casi nei quali uno Stato straniero non può invocare l'immunità (articoli 1-14), per giungere all'enunciazione dell'immunità quale regola residuale (articolo 15).

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo (immunità degli Stati dalla giurisdizione) non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

Si rammenta che la pronuncia del 6 ottobre 2009, C-40/08 della Corte di giustizia delle Comunità europee, che rivede il principio dell'intangibilità del giudicato, giunge a distanza di poco più di cinque anni dalla sentenza Kühne & Heitz, resa dalla stessa Corte il 13 gennaio 2004 (C-453/00) che, per la prima volta in modo articolato, ebbe a ipotizzare la possibilità di porre in discussione il principio dell'autorità di cosa giudicata in caso di acclarato contrasto della sentenza nazionale con il diritto comunitario, come successivamente accertato da un'altra decisione resa dal giudice comunitario. Tra le due sentenze appena citate altre decisioni della Corte di giustizia hanno a vario titolo « toccato » l'argomento (sentenze Kapferer del 16 marzo 2006, C-234/04, Lucchini spa del 18 luglio 2007, C-119/05, Kempter del 12 febbraio 2008, C-2/06, Vereniging Nationaal Overlegorgan Sociale Werkvoorziening del 13 marzo 2008, C-383/06, fallimento Olimpiclub spa del 3 settembre 2009, C-2/08).

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nella sentenza del 18 gennaio 2011 relativa al caso Guadagnino c. Italia e Francia, la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che l'Italia, impedendo al ricorrente di ottenere un giudizio di merito su talune pretese relative al rapporto di lavoro che la legava alla Scuola francese di Roma – e ciò in ossequio all'immunità riconosciuta alla Francia dai giudici italiani secondo il diritto internazionale generale – ha violato il diritto a un equo processo garantito dall'articolo 6 della CEDU.

Per la Corte, se è vero che l'articolo 6 implica la possibilità di regolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, se del caso restringendolo, è pure vero che simili limitazioni, per essere conformi alla CEDU, devono perseguire un obiettivo legittimo ed esprimere una ragionevole proporzione fra tale obiettivo e gli interessi individuali ad esso sacrificati. Al riguardo, nel ribadire che l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile risponde a uno scopo legittimo – quello di « *respecter le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats* » – i giudici di Strasburgo hanno rilevato che nella specie il diritto invocato dalla ricorrente aveva subito una compressione non proporzionata a detto scopo (si veda anche CEDU, 21 febbraio 1975, Golder c. Regno Unito, ricorso n. 4451/70, paragrafo 35; CEDU 1° marzo 2002, Kutiaev c. Croazia, ricorso n. 48778/99. In dottrina Chiavario, articolo 6, in commentario alla CEDU, Padova 2001, 171).

Si ricorda, infine, il recente intervento della Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 113 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 630 del codice di procedura penale « nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei Diritti dell'uomo ».

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

Ad oggi hanno firmato la Convenzione i seguenti Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia e Svezia e l'hanno ratificata Austria, Francia, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia.

PARTE III: ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata. Le definizioni contenute nell'articolo 2 dell'accordo corrispondono a quelle già in vigore nell'ordinamento interno.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge in oggetto.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non si prevede alcun atto successivo attuativo, di natura normativa, del provvedimento in esame.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge recante ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004 non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.

Roma, 21.05.2012


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia).

1. Ai fini di cui all'articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo.

2. Le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della Corte in-

ternazionale di giustizia di cui al comma 1, anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione, oltre che nei casi previsti dall'articolo 395 del codice di procedura civile, anche per difetto di giurisdizione civile e in tale caso non si applica l'articolo 396 del citato codice di procedura civile.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and
Their Property**
2004

Adopted by the General Assembly of the United Nations on 2 December 2004.
Not yet in force. See General Assembly resolution 59/38, annex, *Official
Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 49
(A/59/49)*.



United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property

The States Parties to the present Convention,

Considering that the jurisdictional immunities of States and their property are generally accepted as a principle of customary international law,

Having in mind the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations,

Believing that an international convention on the jurisdictional immunities of States and their property would enhance the rule of law and legal certainty, particularly in dealings of States with natural or juridical persons, and would contribute to the codification and development of international law and the harmonization of practice in this area,

Taking into account developments in State practice with regard to the jurisdictional immunities of States and their property,

Affirming that the rules of customary international law continue to govern matters not regulated by the provisions of the present Convention,

Have agreed as follows:

PART I

INTRODUCTION

*Article 1**Scope of the present Convention*

The present Convention applies to the immunity of a State and its property from the jurisdiction of the courts of another State.

*Article 2**Use of terms*

1. For the purposes of the present Convention:

- (a) “court” means any organ of a State, however named, entitled to exercise judicial functions;
- (b) “State” means:
 - (i) the State and its various organs of government;
 - (ii) constituent units of a federal State or political subdivisions of the State, which are entitled to perform acts in the exercise of sovereign authority, and are acting in that capacity;
 - (iii) agencies or instrumentalities of the State or other entities, to the extent that they are entitled to perform and are actually performing acts in the exercise of sovereign authority of the State;
 - (iv) representatives of the State acting in that capacity;
- (c) “commercial transaction” means:
 - (i) any commercial contract or transaction for the sale of goods or supply of services;
 - (ii) any contract for a loan or other transaction of a financial nature, including any obligation of guarantee or of indemnity in respect of any such loan or transaction;
 - (iii) any other contract or transaction of a commercial, industrial, trading or professional nature, but not including a contract of employment of persons.

2. In determining whether a contract or transaction is a “commercial transaction” under paragraph 1 (c), reference should be made primarily to the nature of the contract or transaction, but its

purpose should also be taken into account if the parties to the contract or transaction have so agreed, or if, in the practice of the State of the forum, that purpose is relevant to determining the non-commercial character of the contract or transaction.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 regarding the use of terms in the present Convention are without prejudice to the use of those terms or to the meanings which may be given to them in other international instruments or in the internal law of any State.

Article 3

Privileges and immunities not affected by the present Convention

1. The present Convention is without prejudice to the privileges and immunities enjoyed by a State under international law in relation to the exercise of the functions of:

- (a) its diplomatic missions, consular posts, special missions, missions to international organizations or delegations to organs of international organizations or to international conferences; and
- (b) persons connected with them.

2. The present Convention is without prejudice to privileges and immunities accorded under international law to heads of State *ratione personae*.

3. The present Convention is without prejudice to the immunities enjoyed by a State under international law with respect to aircraft or space objects owned or operated by a State.

Article 4

Non-retroactivity of the present Convention

Without prejudice to the application of any rules set forth in the present Convention to which jurisdictional immunities of States and their property are subject under international law independently of the present Convention, the present Convention shall not apply to any question of jurisdictional immunities of States or their property arising in a proceeding instituted against a State before a court of another State prior to the entry into force of the present Convention for the States concerned.

PART II

GENERAL PRINCIPLES

Article 5

State immunity

A State enjoys immunity, in respect of itself and its property, from the jurisdiction of the courts of another State subject to the provisions of the present Convention.

Article 6

Modalities for giving effect to State immunity

1. A State shall give effect to State immunity under article 5 by refraining from exercising jurisdiction in a proceeding before its courts against another State and to that end shall ensure that its courts determine on their own initiative that the immunity of that other State under article 5 is respected.

2. A proceeding before a court of a State shall be considered to have been instituted against another State if that other State:

- (a) is named as a party to that proceeding; or
- (b) is not named as a party to the proceeding but the proceeding in effect seeks to affect the property, rights, interests or activities of that other State.

*Article 7**Express consent to exercise of jurisdiction*

1. A State cannot invoke immunity from jurisdiction in a proceeding before a court of another State with regard to a matter or case if it has expressly consented to the exercise of jurisdiction by the court with regard to the matter or case:

- (a) by international agreement;
- (b) in a written contract; or
- (c) by a declaration before the court or by a written communication in a specific proceeding.

2. Agreement by a State for the application of the law of another State shall not be interpreted as consent to the exercise of jurisdiction by the courts of that other State.

*Article 8**Effect of participation in a proceeding before a court*

1. A State cannot invoke immunity from jurisdiction in a proceeding before a court of another State if it has:

- (a) itself instituted the proceeding; or
- (b) intervened in the proceeding or taken any other step relating to the merits. However, if the State satisfies the court that it could not have acquired knowledge of facts on which a claim to immunity can be based until after it took such a step, it can claim immunity based on those facts, provided it does so at the earliest possible moment.

2. A State shall not be considered to have consented to the exercise of jurisdiction by a court of another State if it intervenes in a proceeding or takes any other step for the sole purpose of:

- (a) invoking immunity; or
- (b) asserting a right or interest in property at issue in the proceeding.

3. The appearance of a representative of a State before a court of another State as a witness shall not be interpreted as consent by the former State to the exercise of jurisdiction by the court.

4. Failure on the part of a State to enter an appearance in a proceeding before a court of another State shall not be interpreted as consent by the former State to the exercise of jurisdiction by the court.

*Article 9**Counterclaims*

1. A State instituting a proceeding before a court of another State cannot invoke immunity from the jurisdiction of the court in respect of any counterclaim arising out of the same legal relationship or facts as the principal claim.

2. A State intervening to present a claim in a proceeding before a court of another State cannot invoke immunity from the jurisdiction of the court in respect of any counterclaim arising out of the same legal relationship or facts as the claim presented by the State.

3. A State making a counterclaim in a proceeding instituted against it before a court of another State cannot invoke immunity from the jurisdiction of the court in respect of the principal claim.

PART III

PROCEEDINGS IN WHICH STATE IMMUNITY CANNOT BE INVOKED

*Article 10**Commercial transactions*

1. If a State engages in a commercial transaction with a foreign natural or juridical person and, by virtue of the applicable rules of private international law, differences relating to the commercial transaction fall within the jurisdiction of a court of another State, the State cannot invoke immunity from that jurisdiction in a proceeding arising out of that commercial transaction.

2. Paragraph 1 does not apply:

- (a) in the case of a commercial transaction between States; or
- (b) if the parties to the commercial transaction have expressly agreed otherwise.

3. Where a State enterprise or other entity established by a State which has an independent legal personality and is capable of:

- (a) suing or being sued; and
- (b) acquiring, owning or possessing and disposing of property, including property which that State has authorized it to operate or manage,

is involved in a proceeding which relates to a commercial transaction in which that entity is engaged, the immunity from jurisdiction enjoyed by that State shall not be affected.

*Article 11**Contracts of employment*

1. Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to a contract of employment between the State and an individual for work performed or to be performed, in whole or in part, in the territory of that other State.

2. Paragraph 1 does not apply if:

- (a) the employee has been recruited to perform particular functions in the exercise of governmental authority;
- (b) the employee is:
 - (i) a diplomatic agent, as defined in the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961;
 - (ii) a consular officer, as defined in the Vienna Convention on Consular Relations of 1963;
 - (iii) a member of the diplomatic staff of a permanent mission to an international organization or of a special mission, or is recruited to represent a State at an international conference; or
 - (iv) any other person enjoying diplomatic immunity;
- (c) the subject-matter of the proceeding is the recruitment, renewal of employment or reinstatement of an individual;
- (d) the subject-matter of the proceeding is the dismissal or termination of employment of an individual and, as determined by the head of State, the head of Government or the Minister for Foreign Affairs of the employer State, such a proceeding would interfere with the security interests of that State;
- (e) the employee is a national of the employer State at the time when the proceeding is instituted, unless this person has the permanent residence in the State of the forum; or
- (f) the employer State and the employee have otherwise agreed in writing, subject to any considerations of public policy conferring on the courts of the State of the forum exclusive jurisdiction by reason of the subject-matter of the proceeding.

*Article 12**Personal injuries and damage to property*

Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to pecuniary compensation for death or injury to the person, or damage to or loss of tangible property, caused by an act or omission which is alleged to be attributable to the State, if the act or omission occurred in whole or in part in the territory of that other State and if the author of the act or omission was present in that territory at the time of the act or omission.

*Article 13**Ownership, possession and use of property*

Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to the determination of:

- (a) any right or interest of the State in, or its possession or use of, or any obligation of the State arising out of its interest in, or its possession or use of, immovable property situated in the State of the forum;
- (b) any right or interest of the State in movable or immovable property arising by way of succession, gift or *bona vacantia*; or
- (c) any right or interest of the State in the administration of property, such as trust property, the estate of a bankrupt or the property of a company in the event of its winding up.

*Article 14**Intellectual and industrial property*

Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to:

- (a) the determination of any right of the State in a patent, industrial design, trade name or business name, trademark, copyright or any other form of intellectual or industrial property which enjoys a measure of legal protection, even if provisional, in the State of the forum; or
- (b) an alleged infringement by the State, in the territory of the State of the forum, of a right of the nature mentioned in subparagraph (a) which belongs to a third person and is protected in the State of the forum.

*Article 15**Participation in companies or other collective bodies*

1. A State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to its participation in a company or other collective body, whether incorporated or unincorporated, being a proceeding concerning the relationship between the State and the body or the other participants therein, provided that the body:

- (a) has participants other than States or international organizations; and
- (b) is incorporated or constituted under the law of the State of the forum or has its seat or principal place of business in that State.

2. A State can, however, invoke immunity from jurisdiction in such a proceeding if the States concerned have so agreed or if the parties to the dispute have so provided by an agreement in writing or if the instrument establishing or regulating the body in question contains provisions to that effect.

*Article 16**Ships owned or operated by a State*

1. Unless otherwise agreed between the States concerned, a State which owns or operates a ship cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to the operation of that ship if, at the time the cause of action arose, the ship was used for other than government non-commercial purposes.

2. Paragraph 1 does not apply to warships, or naval auxiliaries, nor does it apply to other vessels owned or operated by a State and used, for the time being, only on government non-commercial service.

3. Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to the carriage of cargo on board a ship owned or operated by that State if, at the time the cause of action arose, the ship was used for other than government non-commercial purposes.

4. Paragraph 3 does not apply to any cargo carried on board the ships referred to in paragraph 2, nor does it apply to any cargo owned by a State and used or intended for use exclusively for government non-commercial purposes.

5. States may plead all measures of defence, prescription and limitation of liability which are available to private ships and cargoes and their owners.

6. If in a proceeding there arises a question relating to the government and non-commercial character of a ship owned or operated by a State or cargo owned by a State, a certificate signed by a diplomatic representative or other competent authority of that State and communicated to the court shall serve as evidence of the character of that ship or cargo.

*Article 17**Effect of an arbitration agreement*

If a State enters into an agreement in writing with a foreign natural or juridical person to submit to arbitration differences relating to a commercial transaction, that State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to:

- (a) the validity, interpretation or application of the arbitration agreement;
- (b) the arbitration procedure; or
- (c) the confirmation or the setting aside of the award,

unless the arbitration agreement otherwise provides.

PART IV

STATE IMMUNITY FROM MEASURES OF CONSTRAINT IN CONNECTION WITH PROCEEDINGS BEFORE A COURT

*Article 18**State immunity from pre-judgment measures of constraint*

No pre-judgment measures of constraint, such as attachment or arrest, against property of a State may be taken in connection with a proceeding before a court of another State unless and except to the extent that:

- (a) the State has expressly consented to the taking of such measures as indicated:
 - (i) by international agreement;
 - (ii) by an arbitration agreement or in a written contract; or

(iii) by a declaration before the court or by a written communication after a dispute between the parties has arisen; or

(b) the State has allocated or earmarked property for the satisfaction of the claim which is the object of that proceeding.

Article 19

State immunity from post-judgment measures of constraint

No post-judgment measures of constraint, such as attachment, arrest or execution, against property of a State may be taken in connection with a proceeding before a court of another State unless and except to the extent that:

(a) the State has expressly consented to the taking of such measures as indicated:

(i) by international agreement;

(ii) by an arbitration agreement or in a written contract; or

(iii) by a declaration before the court or by a written communication after a dispute between the parties has arisen; or

(b) the State has allocated or earmarked property for the satisfaction of the claim which is the object of that proceeding; or

(c) it has been established that the property is specifically in use or intended for use by the State for other than government non-commercial purposes and is in the territory of the State of the forum, provided that post-judgment measures of constraint may only be taken against property that has a connection with the entity against which the proceeding was directed.

Article 20

Effect of consent to jurisdiction to measures of constraint

Where consent to the measures of constraint is required under articles 18 and 19, consent to the exercise of jurisdiction under article 7 shall not imply consent to the taking of measures of constraint.

Article 21

Specific categories of property

1. The following categories, in particular, of property of a State shall not be considered as property specifically in use or intended for use by the State for other than government non-commercial purposes under article 19, subparagraph (c):

(a) property, including any bank account, which is used or intended for use in the performance of the functions of the diplomatic mission of the State or its consular posts, special missions, missions to international organizations or delegations to organs of international organizations or to international conferences;

(b) property of a military character or used or intended for use in the performance of military functions;

(c) property of the central bank or other monetary authority of the State;

(d) property forming part of the cultural heritage of the State or part of its archives and not placed or intended to be placed on sale;

(e) property forming part of an exhibition of objects of scientific, cultural or historical interest and not placed or intended to be placed on sale.

2. Paragraph 1 is without prejudice to article 18 and article 19, subparagraphs (a) and (b).

PART V

MISCELLANEOUS PROVISIONS

*Article 22**Service of process*

1. Service of process by writ or other document instituting a proceeding against a State shall be effected:

- (a) in accordance with any applicable international convention binding on the State of the forum and the State concerned; or
- (b) in accordance with any special arrangement for service between the claimant and the State concerned, if not precluded by the law of the State of the forum; or
- (c) in the absence of such a convention or special arrangement:
 - (i) by transmission through diplomatic channels to the Ministry of Foreign Affairs of the State concerned; or
 - (ii) by any other means accepted by the State concerned, if not precluded by the law of the State of the forum.

2. Service of process referred to in paragraph 1 (c) (i) is deemed to have been effected by receipt of the documents by the Ministry of Foreign Affairs.

3. These documents shall be accompanied, if necessary, by a translation into the official language, or one of the official languages, of the State concerned.

4. Any State that enters an appearance on the merits in a proceeding instituted against it may not thereafter assert that service of process did not comply with the provisions of paragraphs 1 and 3.

*Article 23**Default judgment*

1. A default judgment shall not be rendered against a State unless the court has found that:

- (a) the requirements laid down in article 22, paragraphs 1 and 3, have been complied with;
- (b) a period of not less than four months has expired from the date on which the service of the writ or other document instituting a proceeding has been effected or deemed to have been effected in accordance with article 22, paragraphs 1 and 2; and
- (c) the present Convention does not preclude it from exercising jurisdiction.

2. A copy of any default judgment rendered against a State, accompanied if necessary by a translation into the official language or one of the official languages of the State concerned, shall be transmitted to it through one of the means specified in article 22, paragraph 1, and in accordance with the provisions of that paragraph.

3. The time-limit for applying to have a default judgment set aside shall not be less than four months and shall begin to run from the date on which the copy of the judgment is received or is deemed to have been received by the State concerned.

*Article 24**Privileges and immunities during court proceedings*

1. Any failure or refusal by a State to comply with an order of a court of another State enjoining it to perform or refrain from performing a specific act or to produce any document or disclose any other information for the purposes of a proceeding shall entail no consequences other than those which may

result from such conduct in relation to the merits of the case. In particular, no fine or penalty shall be imposed on the State by reason of such failure or refusal.

2. A State shall not be required to provide any security, bond or deposit, however described, to guarantee the payment of judicial costs or expenses in any proceeding to which it is a respondent party before a court of another State.

PART VI
FINAL CLAUSES

Article 25
Annex

The annex to the present Convention forms an integral part of the Convention.

Article 26
Other international agreements

Nothing in the present Convention shall affect the rights and obligations of States Parties under existing international agreements which relate to matters dealt with in the present Convention as between the parties to those agreements.

Article 27
Settlement of disputes

1. States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of the present Convention through negotiation.

2. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which cannot be settled through negotiation within six months shall, at the request of any of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.

3. Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of, or accession to, the present Convention, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 with respect to any State Party which has made such a declaration.

4. Any State Party that has made a declaration in accordance with paragraph 3 may at any time withdraw that declaration by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 28
Signature

The present Convention shall be open for signature by all States until 17 January 2007, at United Nations Headquarters, New York.

Article 29
Ratification, acceptance, approval or accession

1. The present Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval.
2. The present Convention shall remain open for accession by any State.
3. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

*Article 30**Entry into force*

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the United Nations.

2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to the present Convention after the deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

*Article 31**Denunciation*

1. Any State Party may denounce the present Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations.

2. Denunciation shall take effect one year following the date on which notification is received by the Secretary-General of the United Nations. The present Convention shall, however, continue to apply to any question of jurisdictional immunities of States or their property arising in a proceeding instituted against a State before a court of another State prior to the date on which the denunciation takes effect for any of the States concerned.

3. The denunciation shall not in any way affect the duty of any State Party to fulfil any obligation embodied in the present Convention to which it would be subject under international law independently of the present Convention.

*Article 32**Depositary and notifications*

1. The Secretary-General of the United Nations is designated the depositary of the present Convention.

2. As depositary of the present Convention, the Secretary-General of the United Nations shall inform all States of the following:

- (a) signatures of the present Convention and the deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession or notifications of denunciation, in accordance with articles 29 and 31;
- (b) the date on which the present Convention will enter into force, in accordance with article 30;
- (c) any acts, notifications or communications relating to the present Convention.

*Article 33**Authentic texts*

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of the present Convention are equally authentic.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention opened for signature at United Nations Headquarters in New York on 17 January 2005.

Annex to the Convention*Understandings with respect to certain provisions of the Convention*

The present annex is for the purpose of setting out understandings relating to the provisions concerned.

With respect to article 10

The term “immunity” in article 10 is to be understood in the context of the present Convention as a whole.

Article 10, paragraph 3, does not prejudice the question of “piercing the corporate veil”, questions relating to a situation where a State entity has deliberately misrepresented its financial position or subsequently reduced its assets to avoid satisfying a claim, or other related issues.

With respect to article 11

The reference in article 11, paragraph 2 (d), to the “security interests” of the employer State is intended primarily to address matters of national security and the security of diplomatic missions and consular posts.

Under article 41 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and article 55 of the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, all persons referred to in those articles have the duty to respect the laws and regulations, including labour laws, of the host country. At the same time, under article 38 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and article 71 of the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, the receiving State has a duty to exercise its jurisdiction in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission or the consular post.

With respect to articles 13 and 14

The expression “determination” is used to refer not only to the ascertainment or verification of the existence of the rights protected, but also to the evaluation or assessment of the substance, including content, scope and extent, of such rights.

With respect to article 17

The expression “commercial transaction” includes investment matters.

With respect to article 19

The expression “entity” in subparagraph (c) means the State as an independent legal personality, a constituent unit of a federal State, a subdivision of a State, an agency or instrumentality of a State or other entity, which enjoys independent legal personality.

The words “property that has a connection with the entity” in subparagraph (c) are to be understood as broader than ownership or possession.

Article 19 does not prejudice the question of “piercing the corporate veil”, questions relating to a situation where a State entity has deliberately misrepresented its financial position or subsequently reduced its assets to avoid satisfying a claim, or other related issues.

Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni

(TRADUZIONE NON UFFICIALE)

New York il 2 dicembre 2004

Gli Stati Parte alla presente Convenzione,
considerando che le immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni derivano da un principio generalmente accettato del diritto internazionale consuetudinario, tenendo presenti i principi del diritto internazionale sanciti nello Statuto delle Nazioni Unite,
convinti che una convenzione internazionale sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni rafforzerebbe i principi dello Stato di diritto e la certezza del diritto, in particolare nei rapporti tra gli Stati e le persone fisiche e giuridiche, e contribuirebbe alla codificazione e allo sviluppo del diritto internazionale e all'armonizzazione delle pratiche in questo settore,
tenendo conto dell'evoluzione della pratica degli Stati per quanto concerne le immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni,
affermando che le regole del diritto internazionale consuetudinario continuano ad applicarsi alle questioni non disciplinate nella presente Convenzione,
hanno convenuto quanto segue:

Parte prima **Introduzione**

Art. 1 Campo d'applicazione della presente Convenzione

La presente Convenzione si applica all'immunità giurisdizionale di uno Stato e dei suoi beni davanti ai tribunali di un altro Stato.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente Convenzione:

- a) il termine «tribunale» si riferisce a ogni organo di uno Stato, qualunque sia la sua denominazione, abilitato a esercitare funzioni giudiziarie;
- b) il termine «Stato» designa:
 - i) lo Stato e i suoi diversi organi di governo,
 - ii) le componenti di uno Stato federale o le suddivisioni politiche dello Stato abilitate a compiere atti nell'esercizio dell'autorità sovrana e che agiscono a tale titolo,
 - iii) agenzie o organismi dello Stato o altri enti abilitati a compiere e che effettivamente compiono atti nell'esercizio dell'autorità sovrana dello Stato,
 - iv) i rappresentanti dello Stato che agiscono a tale titolo;
- c) l'espressione «transazione commerciale» designa:
 - i) ogni contratto o transazione di natura commerciale per la vendita di

beni o la prestazione di servizi,
ii) ogni contratto di prestito o altra transazione di natura finanziaria, compreso ogni obbligo di garanzia o d'indennizzo connesso con un simile prestito o una simile transazione,
iii) ogni altro contratto o altra transazione di natura commerciale, industriale o concernente la fornitura di beni o servizi, esclusi i contratti di lavoro.

2. Per determinare se un contratto o una transazione sia una «transazione commerciale» ai sensi del paragrafo 1 lettera c), occorre tener conto in primo luogo della natura del contratto o della transazione, ma bisogna prendere in considerazione anche il suo obiettivo se le parti al contratto o alla transazione l'hanno convenuto o se, nella prassi dello Stato del foro, tale obiettivo è pertinente per determinare la natura non commerciale del contratto o della transazione.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 concernenti le definizioni dei termini impiegati nella presente Convenzione non pregiudicano l'impiego di tali termini né il senso che può essere dato loro in altri strumenti internazionali o nel diritto interno di uno Stato.

Art. 3 Privilegi e immunità non pregiudicati dalla presente Convenzione

1. La presente Convenzione non pregiudica i privilegi e le immunità di cui beneficia uno Stato in virtù del diritto internazionale per quanto concerne l'esercizio delle funzioni:

- a) delle sue missioni diplomatiche, dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali; e
- b) delle persone che vi sono assegnate.

2. La presente Convenzione non pregiudica nemmeno i privilegi e le immunità che il diritto internazionale riconosce *ratione personae* ai capi di Stato.

3. La presente Convenzione non pregiudica i privilegi e le immunità che il diritto internazionale riconosce a uno Stato per quanto concerne aeromobili o oggetti spaziali che gli appartengono o che esso gestisce.

Art. 4 Non retroattività della presente Convenzione

Senza pregiudizio dell'applicazione delle regole della presente Convenzione alle quali le immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni sono assoggettate in virtù del diritto internazionale indipendentemente dalla presente Convenzione, quest'ultima non si applica ad alcuna questione relativa alle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni sollevata in un procedimento promosso contro uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione tra gli Stati interessati.

Parte seconda
Principi generali**Art. 5** Immunità degli Stati

Uno Stato beneficia, per se stesso e per i suoi beni, dell'immunità giurisdizionale davanti ai tribunali di un altro Stato, secondo le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 6 Modalità d'attuazione dell'immunità degli Stati

1. Uno Stato attua l'immunità degli Stati prevista nell'articolo 5 astenendosi dall'esercitare la sua giurisdizione in un procedimento davanti ai propri tribunali contro un altro Stato e, a tal fine, vigilando affinché i suoi tribunali decidano d'ufficio che l'immunità dell'altro Stato prevista nell'articolo 5 sia rispettata.

2. Un procedimento davanti a un tribunale di uno Stato è considerato promosso contro un altro Stato quando quest'ultimo:

- a) è citato come parte nel procedimento; o
- b) non è citato come parte nel procedimento, ma il procedimento è di fatto mirato a recare pregiudizio ai suoi beni, diritti, interessi o attività.

Art. 7 Consenso esplicito all'esercizio della giurisdizione

1. Uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato nei confronti di una materia o di una causa se esso ha dato il suo esplicito consenso all'esercizio della giurisdizione di tale tribunale nei confronti di tale materia o causa:

- a) mediante accordo internazionale;
- b) in un contratto scritto; o
- c) mediante una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta in un procedimento determinato.

2. L'accordo dato da uno Stato per l'applicazione della legge di un altro Stato non è considerato consenso all'esercizio della giurisdizione dei tribunali dell'altro Stato.

Art. 8 Effetti della partecipazione a un procedimento davanti a un tribunale

1. Uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato se:

- a) ha attivato esso medesimo il procedimento; o
 - b) è intervenuto nel procedimento o ha assunto in esso una qualsiasi posizione sul merito.
- Tuttavia, se dimostra al tribunale di aver potuto avere conoscenza di fatti su cui una domanda d'immunità può essere fondata soltanto dopo aver partecipato al procedimento, lo Stato può invocare l'immunità sulla base di

tali fatti, a condizione che lo faccia senza indugio.

2. Non è considerato consenso all'esercizio della giurisdizione di un tribunale di un altro Stato il fatto che uno Stato intervenga in un procedimento o vi partecipi con il solo scopo di:
 - a) invocare l'immunità; o
 - b) far valere un diritto o un interesse nei confronti di un bene in causa nel procedimento.
3. La comparizione di un rappresentante di uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato in qualità di teste non è considerata consenso del primo Stato all'esercizio della giurisdizione di tale tribunale.
4. La non comparizione di uno Stato in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non può essere interpretata come consenso del primo Stato all'esercizio della giurisdizione di tale tribunale.

Art. 9 Domande riconvenzionali

1. Uno Stato che promuove un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne una domanda riconvenzionale fondata sullo stesso rapporto giuridico o sugli stessi fatti della domanda principale.
2. Uno Stato che interviene per presentare una domanda in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne una domanda riconvenzionale fondata sullo stesso rapporto giuridico o sugli stessi fatti della domanda da esso presentata.
3. Uno Stato che presenta una domanda riconvenzionale in un procedimento promosso contro di esso davanti a un tribunale di un altro Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne la domanda principale.

Parte terza

Procedimenti in cui gli Stati non possono invocare l'immunità

Art. 10 Transazioni commerciali

1. Se uno Stato effettua una transazione commerciale con una persona fisica o giuridica straniera e se, in virtù di norme applicabili del diritto internazionale privato, le contestazioni relative a tale transazione commerciale attengono alla giurisdizione di un tribunale di un altro Stato, lo Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a tale tribunale in un procedimento conseguente a detta transazione.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
 - a) nel caso di una transazione commerciale tra Stati; o
 - b) se le parti alla transazione commerciale hanno esplicitamente convenuto diversamente.

3. Se un'impresa statale o un altro ente istituito dallo Stato, dotato di personalità giuridica e avente la capacità di:

- a) stare in giudizio; e
- b) acquisire, possedere o detenere e cedere beni, compresi i beni che lo Stato l'ha autorizzato a esercitare o gestire, è implicato in un procedimento concernente una transazione commerciale in cui esso è impegnato, l'immunità giurisdizionale di cui beneficia lo Stato non è pregiudicata.

Art. 11 Contratti di lavoro

1. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguirsi, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato.

2. Il paragrafo 1 non si applica se:

- a) l'impiegato è stato assunto per adempiere funzioni particolari nell'esercizio di funzioni pubbliche;
- b) l'impiegato è:
 - i) un agente diplomatico ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche;
 - ii) un funzionario consolare ai sensi della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari;
 - iii) un membro del personale diplomatico di una missione permanente presso un'organizzazione internazionale, o di una missione speciale, oppure è assunto per rappresentare uno Stato in occasione di una conferenza internazionale; o
 - iv) una persona diversa che beneficia dell'immunità diplomatica;
- c) l'azione ha per oggetto l'assunzione, la proroga del rapporto di lavoro o il reinserimento di un candidato;
- d) l'azione ha per oggetto il licenziamento o la risoluzione del contratto di un impiegato e se, secondo le indicazioni del capo dello Stato, del capo del governo o del ministro degli affari esteri dello Stato datore di lavoro, tale azione rischia di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza;
- e) l'impiegato è cittadino dello Stato datore di lavoro nel momento in cui l'azione è avviata, sempre che non abbia la residenza permanente nello Stato del foro; o
- f) l'impiegato e lo Stato datore di lavoro hanno convenuto diversamente per scritto, fatte salve considerazioni d'ordine pubblico che conferiscono ai tribunali dello Stato del foro la giurisdizione esclusiva in ragione dell'oggetto dell'azione.

Art. 12 Lesione dell'integrità fisica di una persona o danni ai beni

Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un'azione di riparazione pecuniaria

in caso di decesso o di lesione dell'integrità fisica di una persona, o in caso di danno o di perdita di un bene tangibile, dovuti a un atto o a un'omissione presumibilmente attribuibile allo Stato, se tale atto o omissione si sono prodotti, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato e se l'autore dell'atto o dell'omissione era presente su tale territorio nel momento in cui si è prodotto l'atto o l'omissione.

Art. 13 Proprietà, possesso e utilizzo di beni

Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente la determinazione:

- a) di un diritto o interesse dello Stato su un bene immobiliare situato sul territorio dello Stato del foro, del possesso del bene immobiliare da parte dello Stato o dell'utilizzo che ne fa, o di un obbligo dello Stato in ragione del suo interesse giuridico nei confronti di tale bene immobiliare, del suo possesso o del suo utilizzo;
- b) di un diritto o interesse dello Stato su un bene mobiliare o immobiliare sorto da una successione o donazione oppure vacante; o
- c) di un diritto o interesse dello Stato nell'amministrazione di beni quali beni di un trust, beni di un fallimento o beni di una società in caso di scioglimento.

Art. 14 Proprietà intellettuale e industriale

Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente:

- a) la determinazione di un diritto dello Stato su un brevetto, un disegno o modello industriale, un nome commerciale o una ragione sociale, un marchio di fabbrica o commerciale o un diritto d'autore o ogni altra forma di proprietà intellettuale o industriale, che beneficia di una misura di protezione giuridica, anche se provvisoria, nello Stato del foro; o
- b) una presunta inosservanza da parte dello Stato, sul territorio dello Stato del foro, di un diritto secondo la lettera a) appartenente a un terzo e protetto dallo Stato del foro.

Art. 15 Partecipazione a società o altri gruppi

1. Uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente la sua partecipazione a una società o a un gruppo con o senza personalità giuridica e i rapporti tra lo Stato e la società o il gruppo o le altre parti, se la società o il gruppo:

- a) comprende parti diverse da Stati o da organizzazioni internazionali; e
- b) è registrato o costituito conformemente alla legislazione dello Stato del foro o ha la sede sociale o il principale luogo d'attività in tale Stato.

2. Uno Stato può tuttavia invocare l'immunità giurisdizionale in un simile procedimento se gli Stati interessati l'hanno convenuto o se le parti alla controversia l'hanno stabilito mediante accordo scritto o se lo strumento che istituisce o regge la

società o il gruppo in questione contiene disposizioni a questo riguardo.

Art. 16 Navi di cui uno Stato è proprietario o esercente

1. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato proprietario o esercente di una nave non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente l'esercizio di tale nave se, nel momento in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo all'azione, la nave non era utilizzata a scopi di servizio pubblico non commerciali.
2. Il paragrafo 1 non si applica né alle navi da guerra e alle navi ausiliarie né alle altre navi di cui uno Stato è proprietario o esercente e che attualmente sono utilizzate esclusivamente a scopi di servizio pubblico non commerciali.
3. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente il trasporto di carico a bordo di una nave di cui uno Stato è proprietario o esercente se, nel momento in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo all'azione, la nave non era utilizzata a scopi di servizio pubblico non commerciali.
4. Il paragrafo 3 non si applica né a un carico trasportato a bordo delle navi di cui al paragrafo 2 né a un carico di cui uno Stato è proprietario e che è utilizzato o destinato a essere utilizzato esclusivamente a scopi di servizio pubblico non commerciali.
5. Gli Stati possono invocare tutti i mezzi di difesa, prescrizione e limitazione di responsabilità di cui possono valersi le navi e i carichi privati e i loro proprietari.
6. Se in un procedimento si pone la questione del carattere governativo e non commerciale di una nave di cui uno Stato è proprietario o esercente o di un carico di cui uno Stato è proprietario, la presentazione davanti al tribunale di un'attestazione firmata da un rappresentante diplomatico o da un'altra autorità competente di tale Stato avrà valore di prova del carattere della nave o del carico in questione.

Art. 17 Effetti di un patto d'arbitrato

Uno Stato che conclude per scritto un patto con una persona fisica o giuridica straniera allo scopo di sottoporre ad arbitrato contestazioni relative a una transazione commerciale non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente:

- a) la validità, l'interpretazione o l'applicazione del patto d'arbitrato;
- b) la procedura d'arbitrato; o
- c) la conferma o l'annullamento del lodo arbitrale, sempre che il patto d'arbitrato non disponga diversamente.

Parte quarta

Immunità degli Stati nei confronti delle misure coercitive in relazione a un procedimento davanti a un tribunale

Art. 18 Immunità degli Stati nei confronti delle misure coercitive anteriori alla sentenza

Anteriormente alla sentenza non si può procedere ad alcuna misura coercitiva, quale il pignoramento o il sequestro, contro i beni di uno Stato in relazione a un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato, salvo se e nella misura in cui:

a) lo Stato abbia esplicitamente consentito l'applicazione di tali misure nei termini indicati da:

- i) un accordo internazionale;
- ii) un patto d'arbitrato o un contratto scritto; o
- iii) una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta fatta dopo l'insorgere di una controversia tra le parti; o

b) lo Stato abbia riservato o destinato beni all'adempimento della richiesta oggetto del procedimento in questione.

Art. 19 Immunità degli Stati nei confronti delle misure coercitive posteriori alla sentenza

Nessuna misura coercitiva posteriore alla sentenza, quale il pignoramento, il sequestro o il sequestro esecutivo, può essere presa contro i beni di uno Stato in relazione a un procedimento promosso davanti a un tribunale di un altro Stato, salvo se e nella misura in cui:

a) lo Stato abbia esplicitamente consentito l'applicazione di tali misure nei termini indicati da:

- i) un accordo internazionale;
- ii) un patto d'arbitrato o un contratto scritto; o
- iii) una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta fatta dopo l'insorgere della controversia tra le parti; o

b) lo Stato abbia riservato o destinato beni all'adempimento della richiesta oggetto del procedimento in questione; o

c) lo Stato abbia stabilito che i beni sono specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali e sono situati sul territorio dello Stato del foro, a condizione che le misure coercitive posteriori alla sentenza riguardino soltanto beni che hanno un legame con l'ente contro il quale è stato promosso il procedimento.

Art. 20 Effetti del consenso all'esercizio della giurisdizione sull'adozione di misure coercitive

Nei casi in cui il consenso all'adozione di misure coercitive è richiesto in virtù degli articoli 18 e 19, il consenso all'esercizio della giurisdizione ai sensi dell'articolo 7 non implica che vi sia consenso all'adozione di misure coercitive.

Art. 21 Categorie specifiche di beni

1. I beni statali delle seguenti categorie non sono considerati beni specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali ai sensi delle disposizioni dell'articolo

19 lettera c):

- a) i beni, compresi i conti bancari, utilizzati o destinati a essere utilizzati nell'esercizio delle funzioni della missione diplomatica dello Stato o dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali;
- b) i beni a carattere militare o i beni utilizzati o destinati a essere utilizzati nell'esercizio di funzioni militari;
- c) i beni della banca centrale o di un'altra autorità monetaria dello Stato;
- d) i beni facenti parte del patrimonio culturale dello Stato o dei suoi archivi che non sono messi o destinati a esser messi in vendita;
- e) i beni facenti parte di un'esposizione di oggetti d'interesse scientifico, culturale o storico che non sono messi o destinati a esser messi in vendita.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica gli articoli 18 e 19 lettere a) e b).

Parte quinta

Disposizioni varie

Art. 22 Notifica o comunicazione degli atti di citazione

1. La notifica o la comunicazione di una citazione o di un altro documento che istituisce un procedimento contro uno Stato è effettuata:

- a) conformemente a una convenzione internazionale applicabile che vincoli lo Stato del foro e lo Stato interessato; o
- b) conformemente a un accordo particolare in materia di notifica o comunicazione concluso tra l'attore e lo Stato interessato, se la legge dello Stato del foro non vi si oppone; o
- c) in assenza di una simile convenzione o di un simile accordo particolare:
 - i) mediante trasmissione per via diplomatica al Ministero degli affari esteri dello Stato interessato; o
 - ii) mediante qualsiasi altro mezzo accettato dallo Stato interessato, se la legge dello Stato del foro non vi si oppone.

2. La notifica o la comunicazione secondo il paragrafo 1 lettera c) numero i) è considerata effettuata con la ricezione dei documenti da parte del Ministero degli affari esteri.

3. Questi documenti sono accompagnati, se del caso, da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato interessato.

4. Uno Stato che interviene nel merito di un procedimento promosso contro di lui non può in seguito opporre l'eccezione che la notifica o la comunicazione della citazione non sia stata conforme alle disposizioni dei paragrafi 1 e 3.

Art. 23 Sentenza in contumacia

1. Una sentenza in contumacia non può essere pronunciata contro uno Stato, eccetto

che il tribunale assicuri che:

- a) le condizioni previste nell'articolo 22 paragrafi 1 e 3 sono state rispettate;
- b) è passato un periodo di almeno quattro mesi dalla data in cui la notifica o la comunicazione della citazione o di un altro documento che ha istituito il procedimento è stata effettuata o è ritenuta essere stata effettuata conformemente all'articolo 22 paragrafi 1 e 2; e
- c) la presente Convenzione non gli vieta di esercitare la sua giurisdizione.

2. Una copia di ogni sentenza in contumacia pronunciata contro uno Stato, accompagnata, se del caso, da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato interessato, è trasmessa a quest'ultimo con uno dei mezzi specificati nell'articolo 22 paragrafo 1 e conformemente alle disposizioni di tale paragrafo.

3. Il termine per presentare ricorso contro una sentenza in contumacia non deve essere inferiore a quattro mesi e decorre dalla data in cui la copia della sentenza è stata ricevuta o è ritenuta essere stata ricevuta dallo Stato interessato.

Art. 24 Privilegi e immunità nel corso di un procedimento davanti a un tribunale

1. Ogni omissione o rifiuto da parte di uno Stato di conformarsi a una decisione del tribunale di un altro Stato che gli ingiunga di compiere o di astenersi dal compiere un determinato atto o di presentare un documento o di fornire un'informazione ai fini di un procedimento non ha altre conseguenze che quelle che possono risultare, quanto al merito della causa, da tale comportamento. In particolare, allo Stato non sarà inflitta alcuna multa o altra pena a causa di una simile omissione o di un simile rifiuto.

2. Uno Stato non è tenuto a fornire una fideiussione né a costituire un deposito, qualunque ne sia la denominazione, a garanzia del pagamento di spese e costi di un procedimento del quale esso è parte convenuta davanti a un tribunale di un altro Stato.

Parte sesta **Disposizioni finali**

Art. 25 Allegato

L'allegato della presente Convenzione costituisce parte integrante della stessa.

Art. 26 Altri accordi internazionali

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi degli Stati Parte in virtù di accordi internazionali vigenti dei quali sono parti e che trattano questioni oggetto della presente Convenzione.

Art. 27 Soluzione delle controversie

1. Gli Stati Parte si impegnano a risolvere le controversie circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione mediante negoziato.
2. Se non può essere risolta mediante negoziato entro un termine di sei mesi, una controversia tra due o più Stati Parte circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione è sottoposta, su domanda di uno di tali Stati Parte, ad arbitrato. Se entro un termine di sei mesi dalla data della domanda d'arbitrato gli Stati Parte non riescono a intendersi sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuno di essi può portare la controversia davanti alla Corte internazionale di Giustizia, presentandole una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.
3. Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione o dell'adesione della presente Convenzione ogni Stato può dichiarare di non considerarsi vincolato al paragrafo 2. Gli altri Stati Parte non sono vincolati al paragrafo 2 nei confronti di uno Stato Parte che abbia fatto tale dichiarazione.
4. Uno Stato Parte che ha fatto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 3 può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 28 Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 17 gennaio 2007 presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Art. 29 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.
2. La presente Convenzione resta aperta all'adesione di qualsiasi Stato.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 30 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Per ogni Stato che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito dello strumento pertinente da parte dello Stato in questione.

Art. 31 Denuncia

1. Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La presente Convenzione continuerà tuttavia ad applicarsi a qualsiasi questione relativa alle immunità giurisdizionali degli Stati o dei loro beni sollevata in un procedimento promosso contro uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato prima della data in cui la denuncia ha effetto nei confronti di uno qualsiasi degli Stati interessati.
3. La denuncia non influisce in alcun modo sul dovere di ciascuno Stato Parte di adempiere qualsiasi obbligo enunciato nella presente Convenzione al quale esso, indipendentemente da quest'ultima, è soggetto in virtù del diritto internazionale.

Art. 32 Depositario e notificazioni

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è depositario della presente Convenzione.
2. Nella sua qualità di depositario della presente Convenzione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati:
 - a) ogni firma della presente Convenzione e ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o di una notifica di denuncia, conformemente agli articoli 29 e 31;
 - b) la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 30;
 - c) tutti gli altri atti e tutte le altre notificazioni o comunicazioni in relazione alla presente Convenzione.

Art. 33 Testi autentici

I testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione che è stata aperta alla firma presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York il 17 gennaio 2005.

*Allegato della Convenzione***Interpretazione concordata di alcune disposizioni della Convenzione**

Il presente allegato ha lo scopo di chiarire la portata delle disposizioni in questione.

Art. 10

Il termine «immunità» menzionato nell'articolo 10 deve essere inteso nel contesto globale della presente Convenzione.

L'articolo 10 paragrafo 3 non pregiudica né la questione dell'imputazione organica («piercing the corporate veil»), né le questioni legate a una situazione in cui un ente statale ha deliberatamente alterato la sua situazione finanziaria o ridotto successivamente i suoi attivi per evitare di soddisfare una pretesa, né altre questioni connesse.

Art. 11

Il riferimento agli «interessi in materia di sicurezza» dello Stato datore di lavoro, nell'articolo 11 paragrafo 2 lettera d), mira essenzialmente a trattare le questioni relative alla sicurezza nazionale e alla sicurezza delle missioni diplomatiche e dei posti consolari.

Secondo l'articolo 41 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e l'articolo 55 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, tutte le persone oggetto di tali articoli sono tenute a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato ospitante, compresa la legislazione sul lavoro. Parallelamente, secondo l'articolo 38 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e l'articolo 71 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, lo Stato ospitante deve esercitare la sua giurisdizione in modo tale da non ostacolare eccessivamente l'adempimento delle funzioni della missione o del posto consolare.

Art. 13 e 14

Il termine «determinazione» non va inteso soltanto come accertamento o verifica dell'esistenza dei diritti protetti, ma anche come valutazione o apprezzamento di tali diritti sotto il profilo materiale, compresi il loro contenuto, la loro portata e la loro estensione.

Art. 17

L'espressione «transazione commerciale» ingloba le questioni legate agli investimenti.

Art. 19

Il termine «ente» utilizzato nella lettera c) si riferisce allo Stato in quanto personalità Giuridica indipendente, come unità costitutiva di uno Stato federale, come suddivisione di uno

Stato, come organismo o istituzione statale o come qualsiasi altro ente dotato di personalità giuridica.

L'espressione «beni che hanno un legame con l'ente» utilizzata nella lettera c) va intesa in un senso più ampio rispetto alla proprietà o al possesso.

L'articolo 19 non pregiudica né la questione dell'imputazione organica («piercing the corporate veil»), né le questioni legate a una

situazione in cui un ente statale ha deliberatamente alterato la sua situazione finanziaria o ridotto successivamente i suoi attivi per evitare di soddisfare una pretesa, né altre questioni connesse.

€ 4,00



16PDL0063140